CAMERA DEI DEPUTATI N. 917-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **GIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 dicembre 1976 *(Stampato n. 358)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 dicembre 1976

—

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica

Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, con sentenza del 9 maggio 1968, n. 55, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionali degli articoli 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui non prevedevano l'indennizzo per i vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti la inedificabilità imposti con operatività immediata e a tempo indeterminato dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione su beni determinati.

Per evitare che gli strumenti di pianificazione urbanistica fossero travolti dalla citata sentenza, il legislatore provvide a confermare la validità dei vincoli urbanistici dapprima per cinque anni, con la legge n. 1187 del 1968 e, quindi, a prorogare tale

validità con successive disposizioni legislative, l'ultima delle quali in ordine di tempo contenuta nel decreto-legge 29 novembre 1975, n. 652, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, con il quale il termine di efficacia della precedente legge del 30 novembre 1973, n. 765, fu prorogato fino all'entrata in vigore della nuova normativa statale sulla edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge, cioè fino al 29 novembre 1976.

Nel frattempo il Governo aveva provveduto a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge per il nuovo regime di edificabilità dei suoli, il quale, però, decadde per l'anticipata fine della legislatura.

Per altro, nonostante l'avvenuta tempestiva ripresentazione di tale progetto di legge alle nuove Camere, in pendenza della sua definitiva approvazione e dato l'approssimarsi della data suddetta, si è appalesata l'urgente necessità di provvedere ad una ulteriore proroga di due mesi del termine indicato, che è stata appunto disposta dal Governo con il decreto-legge del 26 novembre 1976, n. 781, la cui conversione in legge è oggi in discussione dopo che essa è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento senza modificazioni rispetto all'originario testo governativo.

Al riguardo corre al relatore l'obbligo di sottolineare come nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione compiuto dalla IX Commissione lavori pubblici di questa Camera, si sia doverosamente evitato di prendere posizione circa la congruità del nuovo termine di proroga in relazione ai tempi di approvazione e al contenuto definitivo della nuova normativa sulla edificabilità dei suoli, la soluzione di tale questione essendo naturalmente riservata alla sovrana determinazione dell'Assemblea, alla quale il relatore intende appunto rimettersi, pur raccomandando la sollecita approvazione del progetto di legge in argomento.

GIGLIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, recante ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.